

AIMAG S.P.A
Via M. Maestri del Lavoro, 38 – 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535/28111 –C.F. e P.I.00664670361 – E mail: info@aimag.it

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Appalto di servizio. CPV: 66510000-8

OGGETTO

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della Amministrazione aggiudicatrice:

Lotto	Codice CIG	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
1) Polizza RCTO	A022C42AA9	31/12/23	31/12/24
2) Polizza All Risks	A022C4D3BF	31/12/23	31/12/24

Il concorrente potrà formulare l’ offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

PROCEDURA DELL’APPALTO

Procedura Aperta art. 71 del D. Lgs. 36/2023.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** art. 108 del D.Lgs. 36/2023, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.

I premi annuali sotto indicati costituiscono basi d’asta con obbligo di ribasso: sono ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate.

VALORE DELL’APPALTO

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 14, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, per la sua intera durata (inclusi eventuali opzioni o rinnovi ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 26/2023) è di **EUR 395.000,00** e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Gli importi posti a base d'asta per ciascun lotto (comprensive di ogni imposte e oneri) sono i seguenti:

	Importo a base d'asta in EUR (comprensivo di ogni imposta e onere)
1) Polizza RCTO	120.000,00
2) Polizza All Risks	275.000,00
TOTALE	EUR 395.000,00

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.

DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

Appalto annuale con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/23 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/24.

La stazione appaltante si riserva di posticipare la data di decorrenza contrattuale e, dunque, anche la data di scadenza, qualora non sia possibile procedere all'aggiudicazione nei tempi previsti.

LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi dell'Amministrazione Aggiudicatrice e, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per lo svolgimento della gara, AIMAG si avvale della piattaforma per l'espletamento delle negoziazioni telematiche (d'ora in poi, anche solo "Portale") disponibile all'URL <https://procurement.aimag.it>.

Per poter partecipare alla gara è necessaria la seguente dotazione tecnica minima:

I. Ambiente:

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10

Altri sistemi operativi quali Linux, Mac OS X o altre versioni di Windows benché non ufficialmente supportati, potrebbero risultare compatibili a patto di utilizzare una configurazione browser come esplicitato di seguito.

II. Collegamento Internet:

E' consigliata una connessione internet con una banda minima effettiva di 7 Mbps (ADSL) o superiore. Risoluzione schermo minima 1366 x 768. Se l'accesso a Internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l'effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. L'URL corrispondente alla piattaforma eProcurement, che ha un IP statico associato, può essere inserito nell'elenco dei siti "trusted" (white list).

III. Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet):

Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox (ESR) 60+, Safari 12 for MacOS

Non raccomandato Microsoft Internet Explorer 11

Per la corretta configurazione dei browser e di altri sistemi operativi è possibile contattare l'assistenza al numero 02/124121303.

Con riferimento alla fase di registrazione al Portale, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio, pertanto, le chiavi per accedere al Sistema per il caricamento della documentazione saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione richiesta, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, (ex DigitPA) previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129). Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS) e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Tutto quanto sopra premesso si definiscono, di seguito, le istruzioni per la partecipazione alla suddetta procedura.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno essere abilitati sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta.

Si fa inoltre presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di concorrente costituito da imprese riunite, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto abilitato ad operare nel Sistema, fermo restando che la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento;
- in caso di partecipazione alla gara di un Consorzio sarà l'unico soggetto abilitato ad operare nel Sistema, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione e abilitazione al portale, gli operatori economici dovranno:

1. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione "Richieste di Offerta", e poi cliccare su "RDO per tutti";
2. accedere alla gara telematica;
3. selezionare il tasto "Esprimi interesse";
4. scaricare la documentazione di gara (area "Allegati")
5. [Solo al primo accesso] cliccare su "Mia Risposta", posto sulla sinistra della pagina

web;

6. [Solo al primo accesso] cliccare sul link “Rispondi” (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente documento.

Dopo avere eseguito tali operazioni, il concorrente potrà visualizzare gli eventi online per i quali ha espresso interesse a partecipare, all’interno dell’area “Mie RDO”.

Una volta espletate tali attività, l’Impresa, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su “Invia Risposta”;
- cliccare su “OK” per confermare la trasmissione;

L’Impresa potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento (Stato della risposta: “Pubblicata”).

Inoltre, una e-mail inviata all’Impresa all’indirizzo indicato in fase di registrazione al portale acquisti, darà conferma dell’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento.

L’Impresa potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione, rimangono ad esclusivo rischio dell’Impresa.

Si invita l’Impresa ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Con la trasmissione telematica della risposta, l’Impresa accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell’offerta, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il Gestore del Sistema al Numero 02/124121303.

Aimag non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell’offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare di gara e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, Aimag può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione.

Aimag si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Tutto quanto sopra premesso si definiscono, di seguito, le istruzioni per la partecipazione alla suddetta procedura.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del dlgs 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. Aimag verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui agli art.li 94 e 95 del dlgs 36/2023 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del dlgs 36/2023.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.lgs. n.36/2023, ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 dell'art. 94 utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando (nell'allegato A), i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

In particolare, si precisa che qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.94 co. 1 del D.lgs. n.36/2023 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 100 del dlgs 36/2023 i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Aimag verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di Aimag e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con le prestazioni che compongono l'appalto oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE

Nella busta della documentazione amministrativa va altresì inserito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa mediante utilizzo del modulo **"Allegato A"** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore Speciale dell'Impresa, corredata, in caso di dichiarazioni rese da Procuratore, dalla copia della relativa procura e sua dichiarazione di conformità all'originale, secondo le modalità sopra indicate al paragrafo "Sottoscrizione dell'offerta" con la quale il sottoscrittore attesti:

1. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.
2. una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2019/2020/2021, pari almeno a € 75.000.000,00, oppure, in alternativa
possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's o rating equivalente rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che possono assumere una delle forme di cui all'art.65.

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12.

In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la **Dichiarazione sui requisiti Allegato A**, sottoscritta digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono eseguite secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 con dichiarazione indica per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione indica se le prestazioni saranno eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio né per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 4.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3;
- possedere i requisiti di cui al paragrafo 5.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ovvero nella dichiarazione di avvalimento utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In caso di **Avvalimento**, oltre alle documentazioni richieste dal presente Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del dlgs 36/2023 :

- Dichiarazione resa ai sensi dell'Allegato A da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Nel caso di avvalimento per sopperire al possesso della qualificazione SOA al contratto di avvalimento va allegata la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Avvalimento con indicazione di consorzio/ consorzio stabile come impresa ausiliaria

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A al disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART 99 DEL D.LGS 36/2023)

Aimag verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del dlgs 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del d.lgs 36/2023.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente, Aimag verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** art. 108, del D.Lgs. 36/2023, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.

Punteggio offerta tecnica 60

Punteggio offerta economica 40

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica),

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica;

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri:

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.

Punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, punti 60, applicando la seguente ponderazione.

1. Accettazione integrale delle condizioni previste dai capitolati tecnici di gara, senza applicazione di nessuna variante **punti 60**.
2. **Varianti peggiorative:** qualora l'offerta tecnica presenti varianti peggiorative al capitolato tecnico il punteggio di base dei 60 punti verrà ridotto in proporzione diretta alla gravità della variante proposta, come di seguito precisato.
3. Ciascuna variante sarà valutata dalla Commissione di gara che procederà a proprio insindacabile giudizio, alla riduzione del punteggio base (60 punti) in proporzione diretta alla gravità del peggioramento proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata.
Il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà determinato effettuando la media del punteggio derivante dalla valutazione effettuata da ciascun commissario.
4. La variante proposta che contempa una pluralità di elementi e/o articoli del capitolato tecnico verrà valutata per il numero di elementi che risultano modificati dalla variante.
5. A pena di esclusione non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l'utilizzo o richiamo di essi, loro parti, ai fini della presentazione di varianti, nè la sostituzione integrale di uno o più articoli di polizza.
6. Eventuali varianti migliorative non concorreranno alla attribuzione del punteggio tecnico.

Parametri di valutazione

I punteggi in detrazione saranno attribuiti da ciascun Componente della Commissione valutatrice con la seguente ponderazione:

Portata della singola variante peggiorativa	Punteggio in detrazione Entità
Grave: tale da compromettere l'utilità della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile o tali da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la	Oltre 30 e fino a 60 punti

gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti		
<u>Elevata</u> : tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti o tali da precludere in modo prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti	Oltre 26 e fino a 30 punti	Alta
	Oltre 22 e fino a 26 punti	Media
	Oltre 18 e fino a 22 punti	Bassa
<u>Significativa</u> : tale da non ridurre in modo sostanziale la portata della copertura ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di eventi scarsamente prevedibili o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate significative o tale da rendere difficoltosa o incerta l'interpretazione del contratto o tale da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva gestione del sinistro o da rendere potenzialmente onerosa per l'assicurato la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti	Oltre 14 e fino a 18 punti	Alta
	Oltre 10 e fino a 14 punti	Media
	Oltre 6 e fino a 10 punti	Bassa
<u>Lieve</u> : tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurre in modo significativo la portata o tale da escludere una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici prevedibilmente non sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati	Oltre 3 e fino a 6 punti	Alta
	Oltre 1,5 e fino a 3 punti	Media
	Oltre 1 e fino a 1,5 punti	Bassa
<u>Lievissima</u> : tale da non ridurre la portata di una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici non sensibili	1 punto	

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

Saranno ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche esclusivamente le offerte che avranno ottenuto un punteggio tecnico pari o superiore a 30 punti.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Sub parametro Prezzo

All'offerta che presenterà il valore complessivo più basso, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati **40 punti** (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$PE = \dots^{\text{punti}} * PE^{\text{min}} / PE^i$$

dove:

PE^{min} = prezzo complessivo più basso

PE^i = prezzo complessivo offerto

I punteggi verranno apprezzati fino al terzo decimale con arrotondamento.

Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente a portale, entro e non oltre

Il giorno 06.12.2023, alle ore 12:00:00.

a) **Busta A "Risposta di Qualifica" : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

I documenti da includere nella busta A "*Risposta di Qualifica*" sono i seguenti:

1) IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI PUO' ESSERE DIMOSTRATO MEDIANTE DGUE
"documento di gara unico europeo" resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un Procuratore Speciale dell'Impresa, corredata, in caso di dichiarazioni rese da Procuratore, dalla copia della relativa procura e sua dichiarazione di conformità all'originale, secondo le modalità sopra indicate al paragrafo "Sottoscrizione dell'offerta"

Nel caso di:

- raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- consorzi ordinari di concorrenti;

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;

- gruppo europeo di interesse economico o GEIE

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
- consorzi stabili;

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi. Le autodichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riportate sulla parte III, lett. A, B, C, e D del DGUE.

Nelle informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico (parte II lettera B del DGUE), inserire esclusivamente i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico **attualmente in carica**, ivi compresi procuratori e institori, ai fini della procedura di appalto in oggetto, (riportare data e luogo di nascita e codice fiscale), i soggetti da indicare sono i seguenti:

- 1) titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- 2) socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- 3) soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice
- 4) membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico;
- 5) Amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
- 6) Amministratori aventi legali rappresentanza qualora il socio sia una persona giuridica.

- 2) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 tramite la compilazione del modello allegato. Per società di altro Stato membro non residente in Italia si applica la previsione di cui al comma 3 dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023

3) **CAUZIONE PROVVISORIA**

La cauzione provvisoria, **per ciascun lotto**, deve essere intestata ad AIMAG Spa con indicazione dello specifico oggetto della gara e per un importo corrispondente al 2,00% - due/00 per cento - dell'importo complessivo a base di gara per ciascun lotto (lotti 1 euro 2.400 – lotto 2 euro 5.500) e **sottoscritta**

digitalmente sia da parte dell'impresa concorrente che del garante.

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e **inserisce copia delle certificazioni.**

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le riduzioni della cauzione provvisoria è consentita solo se **tutte** le imprese facenti parte del R.T.I. sono in possesso della certificazione di qualità. In tal caso, **tutte** le imprese facenti parte del R.T.I. dovranno allegare copia delle rispettive certificazioni del sistema di qualità in corso di validità.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la cauzione provvisoria deve essere contratta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. In alternativa è ammessa l'intestazione alla sola Capogruppo-Mandataria a condizione che nel testo della garanzia vi sia l'esplicita indicazione della copertura del rischio nell'interesse di tutte le imprese del costituendo raggruppamento che devono essere singolarmente identificate ed espressamente indicate.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le fidejussioni e le polizze assicurative devono essere accompagnate da documentazione utile a dimostrare l'autenticità della firma (identità) del sottoscrittore del titolo di garanzia, nonché la qualifica e i poteri di firma di quest'ultimo (per sottoscrittore si intende l'agente, il broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia); da tale documento, quindi, dovranno risultare chiaramente gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore di impegnare il garante.

Tale adempimento può essere assolto mediante dichiarazione sostitutiva accompagnata da documento di identità valido del dichiarante (art. 46 c.1. lett. u), dpr 445/2000) oppure mediante autentica notarile.

4) Ricevuta dell'avvenuto pagamento contribuzione ANAC (solo lotto n. 2) .

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile

5) **PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità.

6) **Dichiarazione secondo l'allegato A.**

Busta B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve includere la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell'elemento tecnico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando i modelli "**Scheda di Offerta tecnica**" allegati ai Capitolati Speciale di Polizza, sottoscritti digitalmente.

A pena di esclusione nessun elemento economico deve essere inserito nella busta della documentazione tecnica da cui possa risalirsi al prezzo offerto.

Busta C – "OFFERTA ECONOMICA"

Il concorrente deve includere nella busta, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell'elemento economico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando i modelli "**Scheda di Offerta economica**" allegati al Capitolato Speciale di Polizza.

Il concorrente, nell'offerta economica, a pena di esclusione, deve indicare necessariamente i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico all'appalto oggetto della presente procedura.

Si precisa che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione della stessa.

A pena di esclusione, l'offerta economica non potrà essere uguale o superiore alla base d'asta. Non saranno inoltre prese in considerazione, ed i concorrenti verranno esclusi dalla gara, offerte parziali, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida ed idonea ed altresì che non sono ammesse offerte in aumento.

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE

L'offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto.

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Si precisa fin da ora che tutte le dichiarazioni e la documentazione di gara richieste prevedono la sottoscrizione del

legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

Si precisa che, in alternativa al legale rappresentante, i documenti di gara potranno essere sottoscritti da un Procuratore dell'Impresa; in tal caso deve essere prodotta, ad integrazione della documentazione prevista nel presente disciplinare, **la relativa procura in originale o copia con dichiarazione di sua conformità all'originale** da cui si evincano i poteri di firma del medesimo.

Si segnala che deve essere assicurata la corrispondenza di firma: il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni deve essere il medesimo soggetto che rende le dichiarazioni stesse.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituendi o costituiti, il Legale Rappresentante (o il Procuratore) dell'impresa Capogruppo-mandataria e quello di ciascuna impresa mandante devono sottoscrivere le dichiarazioni previste nei moduli ivi allegati secondo le modalità sopraindicate, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, Aimag assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti di lavori) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Aimag assegna al concorrente tramite comunicazione PEC all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Aimag si riserva la facoltà di chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

E' facoltà di Aimag invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai fini del soccorso istruttorio Aimag assegna al concorrente tramite comunicazione PEC all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Aimag si riserva la facoltà di chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

E' facoltà di Aimag invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO

I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara entro 10 giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area "messaggi").

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata. I chiarimenti sul presente Documento e suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno pubblicati sul Portale nell'apposita area "messaggi" ovvero come documento allegato nell'area "Allegati" della presente procedura di gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non saranno, inoltre, fornite risposte ai quesiti pervenuti in forme differenti da quelle indicate al precedente primo comma.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente Documento.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara avrà inizio il 07.12.2023 alle ore 10:00. Il legale rappresentante dell'impresa o un suo incaricato è ammesso ad assistervi. La seduta pubblica si svolgerà in video conferenza, alle imprese concorrenti sarà inviata apposita comunicazione.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte AIMAG nomina una Commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, che può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

L'apertura delle offerte avverrà alla presenza della Commissione di gara che procederà, in seduta aperta, alla valutazione delle offerte aprendo per prima la busta chiusa denominata Busta "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", verificando la rispondenza dei documenti contenuti nella busta chiusa alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Solo per gli operatori economici che avranno prodotto la documentazione amministrativa necessaria alla ammissione alla gara di cui alla BUSTA "A", la commissione procederà, all'apertura della busta denominata BUSTA B "DOCUMENTAZIONE TECNICA", per verificare i documenti ivi contenuti.

Successivamente, si procederà, sempre in seduta privata, alla valutazione della documentazione tecnica ed al conseguente vaglio tecnico e attribuzione dei punteggi da assegnare sulla base dei criteri dettagliati nel presente disciplinare.

Terminata l'attribuzione del punteggio tecnico, si procederà, in seduta aperta, all'apertura della busta chiusa denominata BUSTA "C" "DOCUMENTAZIONE ECONOMICA", alla rilevazione dei prezzi formulati e all'attribuzione del relativo punteggio sulla base delle formule dettagliate nel presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Subprocedimento di verifica dell'anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Capitolato di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Aimac in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Aimac si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Fermo restando il divieto di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili ed agli oneri di sicurezza è fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE.

La Committente si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse e/o qualora l'offerta non sia compatibile con i propri obiettivi economici, nonché di procedere all'assegnazione anche nel caso pervenga una sola offerta purché giudicata congrua. Inoltre, qualora sia presentata una sola offerta o nel caso in cui la procedura vada deserta, AIMAG spa si riserva la facoltà di procedere con negoziazione diretta.

La Committente si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l'idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché di accertare la rispondenza dei documenti caricati a sistema con quelli originali.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

La Committente si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l'idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché di accertare la rispondenza dei documenti caricati a sistema con quelli originali.

CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l'Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Bologna, Via Montebello, 2 tel. 051/4217115, fax 051/251083, CF e PIVA n. 01699520159, iscrizione al RUI n. B55861.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 1,12% per ciascun lotto.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

INCOMBENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.

Successivamente al positivo riscontro di tutte le verifiche di cui ai precedenti articoli, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace. Aimag, pertanto, inviterà l'aggiudicatario a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Il Direttore Generale
(Ing. Davide De Battisti)

